

Preambolo allo Statuto

Visti gli articoli della Costituzione Italiana e in particolare l'articolo 18 che riconosce la libertà di associazione;

visti i principi fondamentali previsti nella Convenzione Internazionale sui diritti dei Bambini;

vista la Carta Africana dei diritti e del Benessere del Bambino Africano, adottata nel luglio 1990 in occasione dei 26 ° conferenza dei capi di stati e di governo dell'organizzazione dell'Unità Africana(UA);

Considerando che la povertà è un danno ai diritti umani. Qualsiasi bambino, qualsiasi giovane, uomo e donna ha diritto ad un tenore di vita adeguato per la sua salute e benessere ad alimentazione, all'abbigliamento, all'alloggio, alle cure mediche, ed ai servizi sociali;

considerando che l'istruzione è un fattore chiave della crescita economica e del cambiamento sociale. Investire quindi nell'istruzione delle donne, ragazzi e ragazze ha effetti positivi sul benessere della loro famiglia, della loro Comunità e Nazione;

Sostenendosi sugli obiettivi del nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NPDA), adottato nel 2001 come principale quadro di sviluppo del continente africano;

considerando che centinaia di migliaia di Bambini dell'Africa sono vittime di gravi discriminazioni, privati del diritto alla sopravvivenza, del diritto alla dignità umana, del diritto all'istruzione, di cure sanitarie e, persino, di beni alimentari primari necessari per crescere e prosperare;

considerando che la situazione di crisi dei bambini e delle donne dell'Africa è di un'ampiezza e di una gravità inaudita e senza precedenti, tale da chiedere un intervento di emergenza da parte di tutti,

viste le molteplici campagne d'allarme per la situazione dei Bambini dell'Africa, organizzate da numerose organizzazioni umanitarie nazionali ed internazionali;

viste le manifestazioni di volontà da parte delle masse popolari africane di dare vita a un'organizzazione umanitaria efficace, in attesa di offrire una migliore condizione di vita ai Bambini poveri in Africa;

Persuasi che le associazioni, le ONG e altri componenti della società possono svolgere un ruolo basilare nei processi alla base di sviluppo;

Desiderosi di apportare il nostro contributo agli sforzi di popolo africano nella lotta contro la povertà sotto tutte le sue forme, si approva lo Statuto dell'Associazione "I Bambini dell'Africa" ONLUS con sede legale in Italia, a Massafra (provincia di Taranto).

STATUTO

I BAMBINI DELL'AFRICA ONLUS

Associazione di solidarietà e di cooperazione per lo Sviluppo
Avente la forma giuridica di associazione

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata I BAMBINI DELL'AFRICA ONLUS - Associazione di Solidarietà e di Cooperazione per lo Sviluppo, con sede legale in Italia, a Massafra (Ta), di seguito denominata solo Associazione. Se necessario l'Associazione potrà tradurre ed utilizzare la denominazione in francese o in inglese.

1. La sede legale dell'Associazione può essere variata in qualsiasi momento, su decisione della Comitato di gestione a maggioranza semplice. Potrà avere sedi operative in tutto il mondo, sotto la responsabilità di almeno due persone. In Italia, l'Associazione per l'attuazione delle finalità statutarie potrà promuovere gruppi locali operanti con carattere di gratuità a livello regionale o comunale.
2. Nei rapporti con terzi o nel logo, o in qualsiasi altro segno distintivo che intenderà adottare, l'associazione farà uso della locuzione *Organizzazione non lucrativa di utilità sociale* o dell'acronimo *ONLUS*.
3. Il logo dell'associazione è costituita dall'immagine dell'Africa sulla quale si sovrappone un'immagine quadrata all'interno della quale quattro bambini guardano un sole presente al centro del logo. Il sole al centro dell'immagine rappresenta la speranza per un futuro migliore per gli stessi Bambini, beneficiari principali dell'azione umanitaria che l'Associazione intenderà promuovere (si allega logo allo statuto).
4. Il Comitato di gestione potrà modificare il logo ogni volta che lo riterrà necessario.
5. L'Associazione avrà durata illimitata.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a beneficio di Bambini dell'Africa, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste in particolare dal comma 2, lett.b) dell'art.10 D.Lgs.460/1997 e nel rispetto dei principi etici espressi nella Dichiarazione dei Diritti Umani.

Gli aiuti umanitari saranno assicurati ai beneficiari, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs.n.460/1997, svolgendo soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3 – INTERVENTI, ATTIVITA' O INIZIATIVE CARATTERIZZANTI L'AIUTO UMANITARIO.

1. L'Associazione svilupperà l'azione umanitaria mediante una serie di interventi, aventi natura di aiuti umanitari di emergenza o strutturali, attuati tramite sedi dell'Associazione create in Africa se opportunamente accreditate o tramite altre Organizzazioni ufficiali già accreditate e nell'intento di contrastare la carestia, la sofferenza, l'analfabetismo e le malattie dei Bambini nell'Africa;
 - Per garantire l'istruzione primaria dei bambini, progettando centri di diffusione culturale fissi o itineranti o assicurando mezzi finanziari, in natura o tecnico-scientifici;
 - Per migliorare la salute delle madri e ridurre la mortalità infantile, assicurando aiuti umanitari di emergenza e di tipo strutturale che favoriscano soluzioni stabili o permanenti ai problemi sanitari e sociali della collettività infantile Africana;
 - Per aiutare la popolazione nella lotta contro la malaria, l'HIV/ AIDS ed altre malattie trasmissibili sessualmente e non, mediante campagne di sensibilizzazione alle masse;
 - Assicurare migliori condizioni di vita a bambini orfani o a bambini abbandonati o di strada o ex bambini - soldato, fornendo loro un concreto sostegno morale e materiale efficace, anche in collaborazione con altre associazioni esistenti, favorendo la creazione di centri di accoglienza e d'alloggio per bambini;
 - promuovere e far adottare sul territorio la Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini delle Nazioni Unite, favorendo la creazione di centri culturali e di azione sociale;
 - Contribuire ad educare i bambini Africani alla pace ed alla non violenza, favorendo la creazione di centri culturali e di azione sociale;
 - Sensibilizzare l'opinione pubblica delle Regioni Africane dove si interverrà verso atti concreti di solidarietà nei confronti dei bambini, organizzando campagne di sensibilizzazione anche itineranti;
 - Contribuire efficacemente alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.
2. L'associazione potrà organizzare occasionalmente in Italia:
 - Iniziative sociali in favore di bambini italiani e stranieri in difficoltà;
 - Organizzare convegni, incontri, seminari e programmi di educazione alla solidarietà e alla cooperazione per lo sviluppo collaborando con altri enti, ONG aventi scopi e finalità analoghi.
3. L'associazione potrà praticare l'adozione internazionale rispettando le regole previste dalla legislazione. L'organo Esecutivo definirà il suo funzionamento.
4. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.460/1997 e successive sue modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote associative;
 - Contributo dei soci, dei privati, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea o di Stati Africani, di Enti ed istituzioni Pubbliche nazionali o Africane;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari, questi ultimi col vincolo del beneficio d'inventario;
 - Introiti derivanti da convenzioni;
 - Rendite derivanti da beni mobili o immobili, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal comitato di gestione.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere, se munito quest'ultimo, di procura speciale conferitagli dal Comitato.

ARTICOLO 5 - QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA CONTRIBUTIVA.

1. La quota associativa o di adesione è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci ed è corrisposta una sola volta all'atto di ingresso dei soci nell'Associazione; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. Annualmente l'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, quando obbligata, oppure in sede di approvazione del rendiconto delle entrate e delle uscite, determina l'importo delle quote contributive, o sociali, necessarie per sostenere la vita amministrativa e sociale dell'Associazione. Esse non sono frazionabili, né vengono restituite in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote contributive o sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 6 - SOCIO O MEMBRO

1. Sono **soci o membri fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo dell'Associazione. Sono **soci o membri attivi o aderenti** coloro che fanno richiesta di aderire all'Associazione se la loro domanda di adesione è accolta dal comitato, visto quanto statuito al precedente articolo 5. Possono essere socie persone fisiche e/o persone giuridiche.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
3. Sono **soci o membri benefattori** coloro che intendono solo contribuire mediante liberalità o offerte o donazioni o lasciti testamentari, sia finanziari che di beni mobili o di immobili, a favore dell'Associazione senza voler prendere parte alla vita sociale ed amministrativa dell'Ente.
4. Sono **soci o membri sostenitori** coloro che si impegnano a sostenere finanziariamente progetti che l'associazione intende realizzare mediante un apporto finanziario non inferiore ad € 500,00 e che hanno accettato di pagare una quota contributiva pari a cinque volte l'importo del contributo annuale valido per gli altri soci.
5. Sono **soci o membri onorari**, coloro che hanno reso servizi degni di pregio per all'Associazione. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del comitato di gestione, attribuire a vecchi membri aderenti o a persone, sia fisiche che giuridiche, che si siano distinte per impegno profuso a favore della causa dell'Associazione, lo status di membro onorario senza essere obbligati a versare il contributo annuale. Il membro onorario partecipa alle Assemblee con voto consultivo.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE A SOCIO

L'Associazione accoglie ogni persona, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione o appartenenza sociale. Il potenziale socio è tenuto ad una dichiarazione d'onore, in base alla quale il membro accetta senza riserva lo Statuto e il regolamento interno, se esistente, dell'Associazione e al pagamento della quota associativa.

L'istanza di adesione deve comprendere:

- la domanda di adesione su apposito stampato debitamente compilato;
- un documento di riconoscimento valido;
- copia della quota associativa versata.

ARTICOLO 8 - PERDITA CARICA DI SOCIO

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- ◆ Dimissione volontaria, indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- ◆ Mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- ◆ Morte, in caso di socio persona fisica;
- ◆ Scioglimento, liquidazione o cessazione, se si tratta di socio persona giuridica;
- ◆ Indegna deliberata dal Comitato, per infrazione alle clausole statutarie per gravi motivi. Il Comitato di gestione procede a cancellazione del socio dopo averlo avvisato, offrendogli così la possibilità di giustificarsi o di contestare il provvedimento. Trascorsi quindici giorni dall'invio tramite raccomandata AR, il Comitato emette il giudizio e procede all'indicata cancellazione.

- ◆ La cancellazione del socio fondatore richiede il consenso dei due terzi dei soci fondatori.
- ◆ La deliberazione del Comitato di gestione di cancellazione del socio deve essere comunicata all'interessato entro otto giorni dalla decisione. Contro la decisione di cancellazione ed entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cancellazione, notificatagli tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, è ammesso ricorso al collegio arbitrale la cui decisione è inappellabile o definitiva.

ARTICOLO 9 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI.

1. i soci, membri fondatori e membri attivi, hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, e di recedere dal contratto associativo. Sono tenuti a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare deliberato dall'assemblea.
2. I soci benefattori ed i soci sostenitori non partecipano alle assemblee e non hanno diritto di voto.
3. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, si impegnano ad essere discreti e a non tenere comportamenti o ad esprimere opinioni che possano danneggiare l'immagine o la credibilità dell'Associazione.
4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
5. Possono essere soci anche le persone giuridiche; in tal caso esse sono rappresentate dal chi ne ha la rappresentanza legale o da soggetto munito di regolare delega.
6. i soci possono svolgere anche attività non retribuita.

ARTICOLO 10 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea;
 - Il comitato di gestione;
 - Il Presidente ed il vice-presidente;
 - Il collegio dei Sindaci, qualora sia obbligatorio per legge ex art.2488 C.C..

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno ed, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Comitato di gestione che ne indica gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data stabilita, con comunicazione scritta (lettera, fax o e.mail) o affissione presso la sede dell'Associazione. In quest'ultimo caso l'affissione dovrà avvenire almeno dieci giorni prima della data stabilita.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci; in tal caso, il Presidente deve provvedere, con le modalità previste al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve costituirsi entro dieci giorni dalla convocazione.
5. Ciascun socio ha diritto di voto se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota associativa. Tuttavia, nel caso di persona giuridica, si attribuiscono ad essa cinque voti, se la quota contributiva annua corrisposta è non inferiore a cinque volte l'importo della quota contributiva annuale ordinaria.
6. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, direttamente o per delega conferita ad altro socio; le deliberazioni sono prese dalla maggioranza di voti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide se espresse dalla maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti, direttamente o per delega.
7. Gli amministratori o i sindaci non possono essere portatori di deleghe.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
9. Per modificare lo Statuto, si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, si richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Elege il Presidente;
 - elegge i componenti del Comitato di gestione;
 - elegge i componenti del collegio dei Sindaci, quando è obbligatorio;
 - fissa l'importo della quota sociale – art.5;
 - approva il programma di attività proposto dal comitato;
 - approva il Bilancio preventivo, se obbligatorio tenuto conto del regime contabile adottabile;
 - approva il bilancio consuntivo, se obbligatorio, per effetto del regime contabile adottato, altrimenti si limita ad approvare il rendiconto finale delle entrate e delle uscite;
 - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto di cui all'art.20;
 - stabilisce l'ammontare annuo delle quote contributive dei soci.

ARTICOLO 12 - COMITATO DI GESTIONE

1. i componenti del comitato di gestione, denominati consiglieri, sono eletti dall'assemblea ordinaria, restano in carica per tre anni, sono rieleggibili. Il comitato di gestione è composto da tre a cinque membri, di cui almeno la metà scelti tra i soci fondatori.
2. Tra i componenti del comitato di gestione possono essere eletti sia persone fisiche che persone giuridiche con i requisiti sotto indicati:
 - Essere socio. Le persone giuridiche sono eleggibili in chi ne abbia rappresentanza legale o in altro soggetto debitamente designato da esse come candidato nel Comitato di gestione dell'Associazione;
 - avere compiuto ventidue anni;
 - essere in regola con il versamento delle quote contributive annuali al momento del deposito della candidatura;
 - aver fatto pervenire la propria candidatura al Comitato di gestione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria dei soci. In tal caso il Presidente deve convocare il comitato di gestione almeno quindici giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea ordinaria dei soci per eleggere i nuovi componenti del comitato di gestione.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; il segretario verbalizza le riunioni e le deliberazioni del Comitato di gestione su un apposito registro e ne rilascia copia conforme ai soci che ne fanno richiesta motivata.
4. Il Presidente convoca il comitato almeno tre giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta (lettera prioritaria, fax o e-mail) dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
5. La convocazione del comitato può avvenire su richiesta motivata di almeno il dieci per cento dei componenti; in tal caso, il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al punto 4, alla convocazione dell'organo esecutivo entro cinque giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i cinque giorni successivi.
6. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il comitato ha poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria.
2. Inoltre, ha i seguenti compiti:
 - Elegge il vice-presidente;
 - Nomina il segretario, con funzioni anche di tesoriere, scelto tra i suoi membri. Se l'amministrazione diventa più complessa, può essere nominato tesoriere una persona diversa dal segretario, scelto tra i suoi membri.
 - Fissa le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
 - Convoca l'Assemblea dei soci e ne determina l'Ordine del Giorno;
 - Sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, quando obbligatori, avendo cura di farne pervenire copia ai Sindaci almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa Assemblea dei Soci. Se non obbligatori i Bilanci, preventivo e consuntivo, il Comitato sottopone ad approvazione dell'Assemblea dei soci il rendiconto finale delle entrate e delle uscite entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 - Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio preventivo, se obbligatorio, o in sede di approvazione del rendiconto finale delle entrate e delle uscite, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
 - Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - Nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
 - Determina gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
 - Determina e richiede contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci o le riunioni del comitato di gestione e di essi ne è il Presidente.
2. Egli cessa dalla carica per scadenza del termine o qualora non ottemperi a quanto disposto negli artt. 11 punto 4 ed art.12 punto 5.
3. La rappresentanza legale e giudiziale spetta al Presidente.
4. In caso di motivata necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del comitato di gestione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile del comitato.
5. In caso di assenza del presidente o di impedimento all'esercizio delle sue funzioni, le stesse sono svolte dal vice-presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano del comitato di gestione.

ARTICOLO 15 – SEGRETARIO

1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - Provvede a redigere ed a conservare il libro dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - Quando obbligatori, predispone lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al comitato di gestione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro marzo. Se non è obbligatorio redigere i due tipi di Bilancio, il segretario predisporrà il Rendiconto finale delle entrate e delle spese
2. Provvede, se ha competenza professionale, alla tenuta della contabilità e dei libri sociali e registri obbligatori dell'Associazione ed alla conservazione e custodia della documentazione relativa;
 3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in esecuzione delle decisioni del comitato, assumendo in tal caso il ruolo di tesoriere. Il Tesoriere può essere persona diversa dal segretario.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. il collegio dei sindaci revisori dei conti, quando obbligatorio, ex art.2488 C.C., è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente viene eletto dai componenti dell'organo di controllo.
2. Il collegio dei revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del C.C.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione, scritta e firmata, da un solo socio.
4. Il collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di rito; redige una relazione annuale in occasione del bilancio consuntivo riferendo così all'assemblea, cui si sottopone il bilancio, l'andamento dell'amministrazione della associazione.
5. Le prestazioni del collegio dei revisori sono svolte gratuitamente.

ARTICOLO 17 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto tra gli organi ed i soci oppure tra i soci, deve essere rimessa ad un collegio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Taranto, che nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ARTICOLO 18 – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale; i componenti sono rieleggibili.
2. I componenti sostituiti o cooptati nel corso del triennio restano in carica fino allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 19 – BILANCIO O RENDICONTO FINALE.

1. Ogni anno il comitato di gestione predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, quando obbligatori, tenuto conto del regime contabile adottato, o il rendiconto finale delle entrate e delle uscite, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Questa delibera a maggioranza di voti ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Annualmente, dal bilancio consuntivo, se obbligatorio, o dal rendiconto finale, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione.

ARTICOLO 20 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal comitato di gestione o da almeno il dieci per cento dei soci.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

ARTICOLO 21 – DESTINAZIONE ED IMPIEGO DEGLI UTILI

1. durante la vita dell'organizzazione, vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. Gli utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 22 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L.662/96. Resta salva una diversa destinazione imposta per Legge.

ARTICOLO 23 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative Italiane in materia.

Massafra,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO